

REGOLAMENTO INTERNO SULLE PROCEDURE SOTTOSOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (ART. 48 E SEGUENTI DEL D.LGS. N. 36/2023)

LISTA DELLE REVISIONI

REV.	DESCRIZIONE	DATA
0	PRIMA EMISSIONE	27.10.2025

INDICE

PREMESSA.....	4
ARTICOLO 1. FINALITÀ, AMBITO APPLICATIVO E PRINCIPI GENERALI	4
ARTICOLO 2. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN RELAZIONE ALL'IMPORTO DEL CONTRATTO	5
ARTICOLO 3. AFFIDAMENTO DIRETTO	7
ARTICOLO 4. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO	10
ARTICOLO 5. PRINCIPIO DI ROTAZIONE	12
ARTICOLO 6. FASCE DI IMPORTO DEGLI APPALTI SOTTOSOGLIA AI FINI DELLA ROTAZIONE	13
ARTICOLO 7. INDAGINI DI MERCATO	15
ARTICOLO 8. ELENCHI APERTI	15
ARTICOLO 9. DISPOSIZIONI FINALI	15

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina le procedure che il C.I.R.A. S.c.p.A., Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (di seguito anche solo CIRA o Stazione Appaltante), segue per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie Euro-unitarie vigenti, ai sensi degli artt. 48 e ss. del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78 come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito "Codice").

Esso viene adottato in conformità all'art. 1, comma 3, dell'Allegato II. 1 del Codice, secondo cui

"Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate:

- a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;*
- b) le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;*
- c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento."*

e attua i principi ispiratori della nuova normativa, quali quello del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato nonché gli ulteriori principi generali stabiliti dagli articoli da 5 a 11 del Codice. L'obiettivo è, quindi, quello di assicurare la massima tempestività e semplificazione delle procedure di affidamento nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, legalità e trasparenza, secondo quanto stabilito dagli articoli da 48 a 55 del Codice e dall'Allegato II.1 al Codice.

Si sottolinea che il CIRA, anche in merito agli approvvigionamenti di cui al presente regolamento, utilizza esclusivamente Piattaforme di approvvigionamento digitale (art.25 del Codice) certificate secondo le Regole tecniche emesse dall'AGID, ai sensi del co.1 dell'art. 26 del Codice, quali Net4market CSAMed e CONSIP/MEPA.

Il presente regolamento integra e sostituisce le disposizioni contenute nel "Regolamento Generale degli Approvvigionamenti" (CIRA-DTS-23-2446 Rev. 3), paragrafo 3.4 rubricato "Procedure di Affidamento sotto soglia". In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità vale la normativa vigente in materia.

ARTICOLO 1. FINALITÀ, AMBITO APPLICATIVO E PRINCIPI GENERALI

- 1.1 Il presente regolamento **attua** quanto previsto dagli artt. da 48 a 55 e dall'Allegato II.1 al Codice, principalmente in relazione:

- a. alla disciplina di dettaglio delle procedure sottosoglia¹ in relazione all'assetto organizzativo e funzionale della stazione appaltante;
 - b. alla suddivisione in fasce di importo, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione (art. 49, comma 3, del Codice);
 - c. alle modalità di conduzione delle indagini di mercato.
- 1.2 I riferimenti al Responsabile unico di progetto (nel prosieguo RUP) contenuti nel presente regolamento si intendono estesi, ove applicabile, anche al Responsabile della fase di progettazione e al Responsabile della fase di affidamento eventualmente nominati ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice.
- 1.3 Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
- 1.4 Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano:
- i principi e le disposizioni del Codice, se non derogate dalle norme speciali, per i contratti sottosoglia di cui agli artt. da 48 a 54 del medesimo Codice;
 - le disposizioni extra-codicistiche applicabili (T.U. sicurezza, *spending review*, anticorruzione e trasparenza, norme speciali per l'attuazione del PNRR, ecc.);
 - l'allegato II.1 al Codice recante la disciplina di dettaglio relativa a *"Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea"*;
 - le disposizioni integrative del presente regolamento interno;
 - il Codice Etico del CIRA, CIRA-DTS-22-1006 Rev. 2, approvato dal CdA del 28 febbraio 2025, rinvenibile all'indirizzo <https://www.cira.it/area-fornitori/>

ARTICOLO 2. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN RELAZIONE ALL'IMPORTO DEL CONTRATTO

- 2.1 Ai sensi dell'art. 50, comma 1, del Codice, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 49 del Codice, e qualora l'oggetto dell'appalto non rivesta interesse transfrontaliero certo, il CIRA procede all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee con le seguenti procedure:
- a. affidamento diretto per **LAVORI** di importo inferiore a **150.000,00 euro** con le seguenti modalità:
 - i) anche senza consultazione di più operatori economici per importi inferiori a **90.000,00 euro**;
 - ii) previa consultazione di almeno tre operatori economici, nel caso di contratti di importo pari o superiore a **90.000,00 euro** ed inferiore a **150.000,00 euro**;
 - b. affidamento diretto di **SERVIZI** e **FORNITURE**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo inferiore a **140.000,00 euro**, con le seguenti modalità:

¹ Per procedure sottosoglia si intendono gli appalti di importo a base di gara non superiore alle c.d. Soglie Europee. Per il 2025, la soglia per gli appalti di lavori e concessioni è di 5.538.000,00 euro, per le forniture e i servizi in settori ordinari la soglia è di 221.000,00 euro. Si precisa che tali importi sono periodicamente rideterminati con provvedimento della Commissione Europea.

- i) anche senza consultazione di più operatori economici per importi inferiori a **90.000,00 euro**;
 - ii) previa consultazione di almeno tre operatori economici nel caso di contratti di importo pari o superiori a **90.000,00 euro** e inferiori a **140.000,00 euro**;
 - c. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici (ex. art. 50, c. 1, lett. c) del Codice), ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a **150.000,00 euro** e inferiore a **1,00 Meuro**;
 - d. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici (ex. art. 50, c. 1, lett. d) del Codice), ove esistenti, **per lavori di importo pari o superiore a 1,00 Meuro** e fino alle soglie europee, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del contraente, previa adeguata motivazione;
 - e. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici (ex. art. 50, c. 1, lett. e) del Codice), ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di **servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, **di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e fino alle soglie europee**.
- 2.2 Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. al Codice. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate nella decisione di contrarre.
- 2.3 Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al punto 2.1 gli importi economici, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.). Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuale opzione o rinnovo del contratto e secondo le indicazioni di cui all'art. 14, comma 4, del Codice relativamente alla categoria merceologica di riferimento.
- 2.4 Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice nei contratti di lavori, servizi e fornitura con posa in opera, per determinare l'importo posto a base di gara, il RUP individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso.
- 2.5 Il RUP, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del codice, indica, altresì, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile (CCNL) al personale dipendente impiegato nell'appalto, individuandolo tra i contratti in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro in conformità con la metodologia descritta all'art. 2 dell'Allegato I.01 del Codice.
- 2.6 L'obbligo di indicare il CCNL di cui sopra, così come previsto dall'art. 57, comma 1, del Codice, è escluso solo per i servizi aventi natura intellettuale e per le forniture senza posa in opera.
- 2.7 L'operatore economico può indicare un costo della manodopera diverso da quello stabilito dalla stazione appaltante. In questo caso resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Si specifica inoltre che:
- a. non è possibile in modo assoluto imporre clausole che vietino il ribasso sulla manodopera, perché in contrasto con i principi di concorrenza e proporzionalità;

- b. i costi della manodopera devono essere **quantificati e indicati separatamente**, ma restano parte della base d'asta;
 - c. è **ammesso il ribasso** anche su tali costi, purché il concorrente giustifichi l'efficienza organizzativa e rispetti i minimi salariali;
 - d. l'offerta non è esclusa, ma sottoposta alla **verifica di anomalia**.
- 2.8 Gli operatori economici possono applicare un diverso CCNL purché detto contratto garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla stazione appaltante. Prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione dovrà essere acquisita la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il CCNL indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è verificata con le modalità di cui all'art. 110 del Codice, sia per la parte economica che normativa.
- 2.9 Gli importi delle soglie indicate devono intendersi automaticamente adeguati a quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del Codice e dalla specifica normativa, ovvero devono intendersi periodicamente rideterminati a far data dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del relativo provvedimento della Commissione Europea.
- 2.10 Il RUP può motivatamente ricorrere a procedure più strutturate ed aperte alla concorrenza rispetto a quelle previste ordinariamente dall'art. 50 del Codice. In tal caso il RUP dovrà fornire la motivazione sottesa alla scelta di non ricorrere alle previsioni ordinarie, fermo restando che la scelta non può essere adottata per finalità dilatorie, in particolare quando può profilarsi il rischio di perdita di finanziamenti UE, nazionali o regionali in relazione al mancato rispetto di termini perentori.

ARTICOLO 3. AFFIDAMENTO DIRETTO

- 3.1 L'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), dell'Allegato I.1. al Codice, consiste *"nell'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal Codice"*.
- 3.2 Nell'affidamento diretto, a norma dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice, devono essere scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.
- 3.3 Al fine della verifica del possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il RUP, in relazione all'oggetto del contratto:
- a. per forniture e servizi standardizzati offerti da operatori economici di notoria fama nazionale o internazionale e di comprovata affidabilità, può ritenere implicito tale requisito ovvero acquisire informazioni nel profilo aziendale dell'operatore economico presente sul proprio sito internet;
 - b. per servizi e prestazioni intellettuali, può richiedere all'operatore economico da consultare un curriculum a corredo del preventivo;
 - c. per servizi e forniture che richiedono un'adeguata capacità tecnico-professionale, può richiedere il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del Codice;

- d. per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, richiede la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice, ovvero il possesso di adeguata attestazione SOA.
- 3.4 Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite decisione di contrarre semplificata, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Codice. Ai fini della corretta redazione della predetta determina il RUP dovrà fornire all'Ufficio Appalti – Direzione Procurement le seguenti informazioni:
- a. l'interesse pubblico che si intende perseguire con l'affidamento de quo;
 - b. l'oggetto e l'assenza di interesse transfrontaliero certo del contratto oggetto di affidamento;
 - c. l'importo a base di affidamento (comprensivo del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza ove presenti, come indicato al precedente art. 2) e le eventuali opzioni o rinnovi;
 - d. il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta;
 - e. la congruità del costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dell'affidatario;
 - f. l'adeguatezza del contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto, se applicabile alla fattispecie dell'affidamento.
- 3.5 Nel caso di affidamento diretto senza previa consultazione di operatori economici, la decisione di contrarre individua le ragioni della scelta del contraente, dando conto:
- a. della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;
 - b. di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario;
 - c. della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione: a tal fine, la stazione appaltante può ricorrere, ove i dati siano attendibili e aggiornati, alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, o all'analisi dei prezzi praticati ad altre Amministrazioni;
 - d. del rispetto del principio di rotazione (così come disciplinato al successivo paragrafo 5).
- 3.6 Per affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro, la motivazione della scelta del contraente può essere espressa in forma sintetica, richiamando il presente regolamento nella decisione di contrarre.
- 3.7 L'affidamento diretto previa consultazione di operatori economici non implica l'esperimento di una gara in senso stretto né l'applicazione di criteri di aggiudicazione in senso tecnico e l'individuazione del miglior contraente rimane discrezionale, pur dovendosi rispettare i principi generali e l'obbligo di motivazione sulle ragioni della scelta.
- 3.8 Il RUP individua gli operatori economici da consultare tramite degli elenchi aperti e/o mediante indagini di mercato.
- 3.9 Nel caso di consultazione di più operatori economici e valutazione informale dei preventivi/offerte sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo:
- a. il RUP può individuare nella lettera di invito/interpello, almeno per ordine di importanza, gli elementi qualitativi ed economici che saranno oggetto di valutazione, fatta salva l'eventuale facoltà di prevedere anche i pesi ponderali e i criteri motivazionali tipici del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- b. il RUP, nella scelta del contraente, può valorizzare, avuto riguardo all'oggetto del contratto e in particolare per le prestazioni intellettuali, anche l'esperienza pregressa in prestazioni identiche o analoghe;
 - c. non sussiste l'obbligo di nominare la commissione giudicatrice di cui all'art. 51 del Codice, laddove il RUP sia in possesso delle competenze tecniche minime per formulare un giudizio adeguato;
 - d. il RUP è tenuto a motivare la scelta dell'affidatario illustrando compiutamente l'iter logico seguito per individuare il miglior preventivo/offerta.
- 3.10 Nel caso in cui si proceda con il confronto tra più preventivi, il CIRA si riserva di procedere ugualmente all'affidamento anche in presenza di un'unica offerta, subordinando tale fattispecie ad una esplicita indicazione della stessa nella lettera di invito a formulare offerta.
- 3.11 Nel caso di consultazione di più operatori economici, e valutazione informale dei preventivi/offerte sulla base del minor prezzo:
- a. anche in presenza di almeno cinque preventivi/offerte, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del Codice, Il periodo, non si procede all'esclusione automatica delle offerte anomale per gli affidamenti di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice;
 - b. non sussiste l'obbligo di nominare un seggio di gara e il RUP procede alla valutazione dei preventivi/offerte appena acquisiti.
- 3.12 In presenza di preventivi/offerta ritenuti dal RUP, eccessivamente bassi o anomali rispetto alla qualità della prestazione offerta, questo può sempre richiedere spiegazioni, garantendo la massima semplificazione e rapidità del contraddittorio. In ogni caso non è possibile affidare il contratto laddove, per i servizi ad alta intensità di manodopera e per i lavori, il preventivo/offerta non consenta di garantire i trattamenti minimi inderogabili previsti dai contratti collettivi applicati dall'operatore economico e coerenti.
- 3.13 Il RUP può sempre negoziare i preventivi/offerte inizialmente acquisiti nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. La facoltà di rinegoziazione deve essere di regola prevista nella lettera di invito. Laddove nel corso della negoziazione con uno o più operatori economici, il RUP si avvede dell'esigenza di modificare sostanzialmente l'oggetto del contratto e il contenuto delle prestazioni, richiede di regola un nuovo preventivo/offerta a tutti i soggetti inizialmente interpellati sul nuovo oggetto del contratto.
- 3.14 Negli affidamenti diretti, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice, non viene mai richiesta la garanzia provvisoria a corredo dei preventivi/offerte. Ai sensi del comma 4 dell'art. 53 del Codice, il RUP può non richiedere la garanzia definitiva, a seguito di considerazioni in merito:
- a. alla notoria affidabilità del contraente;
 - b. all'assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
 - c. all'esecuzione istantanea del contratto (es.: forniture di beni o prestazioni di breve durata);
 - d. per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro.
- 3.15 Quando richiesta, la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, è pari al 5% dell'importo contrattuale.
- 3.16 Negli affidamenti diretti, la verifica sul possesso dei requisiti viene operata con le seguenti modalità:

- per contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano, ai sensi dell’art. 52 del Codice, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall’unità operativa Appalti. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento. Ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione il RUP applica i principi del contraddittorio e, in particolare: 1) comunica via PEC all’operatore economico l’avvio del procedimento di sospensione e assegna un termine massimo di dieci giorni per le controdeduzioni; 2) valuta le controdeduzioni inviate e gradua l’entità della sospensione in relazione sia alla gravità oggettiva della violazione, sia al danno subito dalla stazione appaltante; 3) adotta, sentito l’organo competente un motivato provvedimento di sospensione e lo comunica via PEC all’operatore economico.
- per contratti di importo pari o superiori a 40.000,00 euro e inferiori a 150.000,00 euro per lavori e a 140.000,00 euro per servizi e forniture, il RUP (o il Responsabile della fase di affidamento) procedono alle verifiche attraverso il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE).

3.17 Non trovano applicazione, ai sensi dell’art. 55 del Codice, i termini dilatori per la stipula del contratto.

3.18 Per contratti di importo non superiore a 150.000,00 euro per lavori e 140.000,00 euro per servizi e forniture, la stipula avviene mediante scrittura privata (Ordine di Acquisto) con firme digitali. Ai sensi dell’Allegato I.4 al Codice, trova applicazione l’imposta di bollo a carico del contraente.

3.19 Il RUP, conclusa la procedura di affidamento diretto, procede alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante.

ARTICOLO 4. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

- 4.1 La procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), dell’Allegato I.1. al Codice, consiste in quella procedura di affidamento in cui la stazione appaltante consulta gli operatori economici da essa scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni del contratto.
- 4.2 Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 14 del Codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all’articolo 49 del Codice e dell’art. 5 del presente regolamento.
- 4.3 Il RUP può motivare nella decisione di contrarre l’adozione di una procedura negoziata senza bando di tipo “aperto”, la quale si configura quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. La procedura negoziata di tipo aperto avviene mediante:

- a. la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, di regola per almeno quindici giorni;

- b. l'invito rivolto a tutti i candidati che abbiano manifestato l'interesse nei termini stabiliti nell'avviso e abbiano almeno autodichiarato il possesso dei requisiti richiesti. In tal caso, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice non trova applicazione il principio di rotazione e il contraente uscente e i candidati già invitati nella precedente procedura potranno partecipare e presentare l'offerta.

4.4 La procedura negoziata senza bando prende avvio con la decisione di contrarre, che contiene:

- a. l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- b. le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto;
- c. l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- d. la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
- e. i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi;
- f. i criteri per la selezione degli operatori economici;
- g. i criteri di selezione delle offerte;
- h. le principali condizioni contrattuali;
- i. la motivazione in ordine all'eventuale deroga al principio di rotazione;
- j. la motivazione in ordine alla richiesta della garanzia provvisoria e dell'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva.

4.5 Nella procedura negoziata senza bando, il CIRA procede all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, oppure del prezzo più basso, ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2 del Codice.

4.6 Nel caso di aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

- a. trova applicazione l'art. 108 del Codice;
- b. viene istituita, in conformità alla "PROCEDURA DI NOMINA DELLE COMMISSIONI DI GARA EX D.LGS. 36/2023" CIRA-DTS-17-0634, la **commissione giudicatrice** di cui all'art. 93 del Codice;
- c. ai sensi dell'art. 51 del Codice, alla commissione giudicatrice **può partecipare il RUP**, anche in qualità di presidente.

4.7 Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie europee si prevede negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Negli atti di gara il RUP indica, tenuto conto delle caratteristiche del contratto, il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2. In presenza di un numero inferiore di offerte ammesse il RUP può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

4.8 La facoltà di **negoziazione** delle offerte deve essere prevista nella lettera di invito. Laddove nel corso della negoziazione con uno o più operatori economici, il RUP si avvede dell'esigenza di modificare sostanzialmente l'oggetto del contratto o il contenuto delle prestazioni, richiede di regola una nuova offerta a tutti gli operatori economici inizialmente interpellati sul nuovo oggetto del contratto. E'

possibile prevedere nella lettera di invito che la rinegoziazione sarà avviata soltanto con il migliore offerente, come risultante dalla prima fase del confronto concorrenziale.

- 4.9 Nelle procedure negoziate senza bando e nelle procedure ordinarie sottosoglia, la stazione appaltante non richiede le **garanzie provvisorie** di cui all'art. 106 del Codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.
- 4.10 Nella lettera di invito dovrà essere inserito il termine minimo di ricezione delle offerte:
- a) per le Richieste di Offerta (RDO) ad inviti: il termine di ricezione delle offerte è di 10 giorni (suscettibile di un possibile incremento qualora vengano richiesti adempimenti aggiuntivi prima della formulazione dell'offerta quali ad esempio il sopralluogo).
 - b) per le Richieste di Offerta (RDO) "aperta": il termine di ricezione delle offerte è di 15 giorni.
- 4.11 In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la **garanzia definitiva** per l'esecuzione dei contratti oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
- 4.12 Il RUP, ai fini della motivazione circa l'esonero della prestazione della garanzia definitiva, può valutare tra l'altro:
- a. la notoria affidabilità del contraente;
 - b. l'assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
 - c. l'esecuzione istantanea del contratto (es.: forniture di beni o prestazioni di breve durata);
- 4.13 Il RUP, conclusa la procedura negoziata, procede alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante; l'avviso riporta l'oggetto, l'importo, l'aggiudicatario e l'indicazione dei soggetti invitati.

ARTICOLO 5. PRINCIPIO DI ROTAZIONE

- 5.1. Il CIRA si impegna a rispettare il principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei a partecipare e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente. È esclusa la rotazione per gli operatori economici semplicemente invitati a precedenti procedure negoziate.

La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sottosoglia svolte: quella in corso e quella immediatamente precedente e comporta il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.

La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico/categoria di opere e nella medesima fascia di valore economico.

Per l'individuazione dello stesso settore merceologico si deve fare riferimento alle prime 4 cifre del codice CPV (Common Procurement Vocabulary), che, se identiche, individuano la medesima categoria entro la quale si applica la "rotazione". Nel caso di appalti identificati con più CPV, si fa riferimento alla categoria principale del primo e del secondo appalto. Per l'individuazione della "stessa categoria di opere" si deve fare riferimento al possesso, da parte dell'operatore economico, della medesima SOA nella categoria prevalente. Nel caso di appalti ove sono previste lavorazioni di più categorie si fa riferimento alla categoria prevalente del primo e del secondo appalto.

Per i servizi di ingegneria e architettura occorre procedere di volta in volta alla specificazione delle prestazioni richieste per valutare se i servizi sono analoghi o meno ai fini della "rotazione".

In ogni caso il principio di rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura. Ciò implica:

- per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse: che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati;
- nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori: che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica per la fascia di importo oggetto di acquisizione.

Non determina limitazione numerica la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

5.2 Fermo restando che, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del Codice, per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad euro 5.000,00 è consentito derogare alla rotazione, per affidamenti di importo pari o superiore ad euro 5.000,00 è consentito disapplicare l'obbligo di rotazione purché concorrano **simultaneamente** tutte le seguenti condizioni:

- particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
- effettiva assenza di alternative;
- accurata esecuzione del precedente appalto;
- qualità della prestazione resa.

Tali condizioni devono essere opportunamente giustificate nel primo atto di avvio della procedura di affidamento.

ARTICOLO 6. FASCE DI IMPORTO DEGLI APPALTI SOTTOSOGLIA AI FINI DELLA ROTAZIONE

6.1 L'art. 49 del Codice prevede che la stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 del medesimo 49. Pertanto, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione vengono stabilite le seguenti fasce in base al valore economico dell'affidamento:

Settore I Forniture

Fascia	Importo
A1	sino a euro 4.999,99
B1	da euro 5.000,00 sino a euro 19.999,99
C1	da euro 20.000,00 sino a euro 39.999,99
D1	da euro 40.000,00 sino a euro 79.999,99
E1	da euro 80.000,00 sino a euro 139.999,99
F1	da euro 140.000,00 sino alla soglia europea ordinaria (in riferimento agli inviti)

Settore II Servizi

Fascia	Importo
A2	sino a euro 4.999,99
B2	da euro 5.000,00 sino a euro 19.999,99
C2	da euro 20.000,00 sino a euro 39.999,99
D2	da euro 40.000,00 sino a euro 79.999,99
E2	da euro 80.000,00 sino a euro 139.999,99
F2	da euro 140.000,00 sino alla soglia europea ordinaria (in riferimento agli inviti)

Settore III Lavori

Fascia	IMPORTO
A3	sino a euro 4.999,99
B3	da euro 5.000,00, sino a euro 19.999,99
C3	da euro 20.000,00 sino a euro 39.999,99
D3	da euro 40.000,00 sino a euro 79.999,99
E3	da euro 80.000,00 sino a euro 149.999,99
F3	da euro 150.000,00 sino a euro 999.999,99 (in riferimento agli inviti)
G3	Da euro 1.000.000,00 sino alla soglia europea, sino alla soglia europea ordinaria (in riferimento agli inviti)

ARTICOLO 7. INDAGINI DI MERCATO

- 7.1 Ai fini di una migliore conoscenza dei prodotti, dei sistemi e delle pratiche del mercato di riferimento e/o degli operatori economici, la struttura competente per l'intervento può disporre **indagini di mercato**, anche informali. L'indagine di mercato, di cui all'Allegato II.1 del Codice, **non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura**. A titolo esemplificativo, le indagini di mercato sono svolte secondo le seguenti modalità:
- a) per **contratti di importo inferiore a 5.000,00 euro**, il RUP, fatta salva l'opportunità di applicare le modalità di cui alle lett. b) e c), procede di regola con la massima informalità e tempestività nell'individuazione del contraente o degli operatori economici da interpellare;
 - b) per **contratti di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore a 140.000,00 euro per servizi e forniture e 150.000,00 euro per lavori**, il RUP, fatta salva l'opportunità di applicare le modalità di cui alla successiva lett. c), procede attraverso l'individuazione del contraente o degli operatori economici da interpellare in base a conoscenza esperienziale del mercato di riferimento, e/o consultando l'albo fornitori CIRA;
 - c) per **contratti di importo pari o superiore a 140.000,00 euro per servizi e forniture e 150.000,00 euro per lavori e inferiori alle soglie di rilevanza europea**, il RUP può procedere alla pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, salvo i casi in cui tale pubblicazione non risulti efficace in relazione ai mercati di riferimento ovvero alle caratteristiche della prestazione, come nel caso di forniture standardizzate.
- 7.2 Le **consultazioni preliminari di mercato** sono invece preordinate ad acquisire, da parte di operatori economici, esperti o altri soggetti idonei, informazioni, consulenze, relazioni e ogni altra documentazione idonea, anche di natura tecnica, per predisporre gli atti di gara, ivi compresa la scelta delle procedure di gara, e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei relativi requisiti richiesti. La documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di affidamento, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

ARTICOLO 8. ELENCHI APERTI

- 8.1 In alternativa all'indagine di mercato, la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da **elenchi** appositamente costituiti secondo le modalità indicate all'art. 3 dell'All. II.1 al Codice.

ARTICOLO 9. DISPOSIZIONI FINALI

- 9.1 Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del CIRA. Esso non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito.
- 9.2 Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti norme del Codice e dei relativi allegati.